



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

R.G.L. n.432/2023
G.I. Dr. Marchesini

Udienza: 22.09.2023

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

EX ART. 416 C.P.C.

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (e per i suoi organi periferici Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna,) in persona del Ministro pro tempore e del Dirigente pro tempore, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni e dalla dott.ssa Ilenia Spatafora, dipendenti del Ministero dell'Istruzione, in servizio presso l'Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 1, uspbo.contenzioso@postacert.istruzione.it.

RESISTENTI

CONTRO

PRESUTTI Lorenza, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 14.01.1992 C.F.: PRSLNZ92A54H926P, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMR72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193,

RICORRENTE





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Con ricorso notificato si chiede a codesto Tribunale di :

in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI; - per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere alla ricorrente 12 punti per il possesso del titolo di servizio civile espletato dal 13.11.2017 al 12.11.2018; - riconoscere e attribuirle, così, nelle GPS e nelle GI, pubblicate dall'ATP di Ravenna e valide per il triennio 2022/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di 44,00 per la classe di concorso A048 e un punteggio complessivo di 38,00 per la classe di concorso A049; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente; - Con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. Con il presente atto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (e il suo organo periferico Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Istituto Comprensivo n. 12 di Bologna) in persona del Ministro pro tempore, come sopra rappresentati e difesi si costituiscono in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto, per quanto di seguito esposto.

FATTO

La docente Presutti lamenta la mancata attribuzione del punteggio, ai fini dell'inserimento nelle GPS della provincia di Ravenna, relativo al servizio civile svolto nel periodo dal 13.11.2017 al 12.11.2018. A tale riguardo si precisa che la docente ha presentato domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Ravenna per il biennio 2020/22 (allegato 1), aggiornando con successiva istanza la sua posizione per il biennio 2022/24 (allegato 2). In nessuna delle domande presentate l'aspirante Presutti dichiarava il servizio civile svolto.

Invero, ottenuto l'inserimento nelle GPS 2020/22 e il successivo aggiornamento della posizione nel 2022/24, con attribuzione del punteggio per tutti i servizi e titoli dichiarati





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

nell'istanza, mai presentava reclami al punteggio e alla posizione attribuita. Solo in data 03/01/2023, la ricorrente inviava una diffida (allegato 3), con la quale invitava l'Ufficio Scolastico di Ravenna "a procedere – in via di autotutela – all'assegnazione del giusto punteggio", con richiesta di riconoscimento di n.12 punti per il servizio civile prestato presso il Consorzio Parsifal, dal 13/11/2017 al 12/11/2018: Servizio **MAI** dichiarato in precedenza.

L'Ufficio, con nota prot. n. 49 del 05/01/2023, comunicava **all'aspirante "il non accoglimento della richiesta di attribuzione del punteggio per il servizio civile "universale" prestato, peraltro non dichiarato nell'istanza di inserimento nelle GPS e nella successiva istanza di aggiornamento"**.

DIRITTO

1. Improcedibilità del ricorso.

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare come la domanda proposta dalla ricorrente impinga inevitabilmente sulla posizione giuridica degli attuali iscritti nelle graduatoria supplenti dell'Ambito di Ravenna .

Alcuni di essi, infatti, nella denegata ipotesi in cui questo Giudice dovesse ritenere accoglibile la domanda proposta, troverebbero una nuova collocazione in graduatoria meno favorevole rispetto all'attuale e dunque subirebbero un significativo pregiudizio nell'ambito delle convocazioni per la stipula di contratti a termine per il citato biennio.

La controversia in esame rappresenta, infatti, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Invero, non vi può essere dubbio al riguardo, in quanto la richiesta del ricorrente di veder accertato e dichiarato il diritto al riconoscimento del punteggio per il periodo di servizio prestato, ma non spettante a parere dell'Amministrazione resistente, finirebbe per collocarlo in una posizione più vantaggiosa rispetto ad altri candidati ad oggi iscritti nelle graduatorie alle quali egli aspira.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Invero, l'art. 102 c.p.c dispone che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbano agire o essere convenute nello stesso processo”. Non si può dubitare che nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c., come affermato anche dalla giurisprudenza che così ha pronunciato: “L'integrazione necessaria del contraddittorio è imposta allorché la formulazione della domanda attorea coinvolga necessariamente la posizione di coloro che hanno ottenuto il posto o che lo otterrebbero in luogo dei ricorrenti, cosicché all'accoglimento della domanda consegua la sostituzione di un dipendente all'altro (Cass. sez. lav. 24.7.1991 n. 8290, in Giust. Civ. 1992, I, 1320; ed ancora, Cass. n. 3183/90; Cass. n. 6184/90; Cass. n. 466/92; Cass. n. 11943/92; Cass. n. 5315/96; Cass. 12128/98)”.

La procedura azionata dalla parte non risulta notificata, sulla scorta della copia esibita per convenire in giudizio questa Amministrazione, ai controinteressati e, dunque, non può determinare un percorso di travolgimento di interessi così importanti, pena la violazione dell'art 102 c.p.c. e dell'art. 24 Cost..

2. Carenza di fondamento del ricorso.

In primo luogo si rappresenta che l'Amministrazione convenuta ha attribuito il punteggio di cui la ricorrente si duole in base a quanto dalla stessa dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie– all. 2 cit.-, giusto il seguente disposto dell'art. 3, comma 3, del O.M. 112/2022 non oggetto di contestazione : “ *Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2 [...]* “ Ebbene, come evidenziato in fatto controparte NON indicava MAI E IN NESSUNA SEZIONE O PARTE DELLA DOMANDA il servizio in questione. Conseguentemente il sistema non poteva in alcun modo attribuire il punteggio reclamato in questa sede.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Su punto questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire per fatti giusti in parte analoghi *“la Amministrazione Scolastica gli ha attribuito, per il servizio militare prestato - dichiarato come servizio non proprio dei profili professionali richiesti (altro profilo) e prestato presso Amministrazioni statali/Enti locali e non come servizio specifico di detti profili - 0.60 punti, in base alla tabella di valutazione allegata al D.M. 50/2021. Ne discende che il ricorso è infondato, perché l'attribuzione del punteggio è stata effettuata in conformità di quanto dichiarato e allegato dal ricorrente stesso.”* (Tribunale di Bologna sent. n. 105/2023 - all. 4).

Invero, come ammesso dalla stessa ricorrente, solo il 03.01.2023 a mezzo PEC all'ATP di Ravenna la sign.ra Presutti valutava l'opportunità di reclamare per la prima volta il detto punteggio, intimando all'Amministrazione di riconoscerle 12 punti per il servizio civile da lei svolto.

Dunque controparte pretenderebbe che l'Amministrazione, in spregio a qualunque procedura e soprattutto della *par condicio* degli aspiranti iscritti in graduatoria, a oltre 8 mesi dal termine di presentazione della domanda, forzasse il sistema telematico per inserire un titolo che la dipendente non aveva mai fino a quel momento ritenuto di dichiarare.

Si tratta in tutta evidenza di una pretesa del tutto infondata, connotata se non altro da pura temerarietà.

Invero, per poter reclamare la spettanza di un punteggio conseguente al possesso di un titolo o di un servizio, nell'ambito di una procedura selettiva, costituisce presupposto minimo (logico ancora prima che giuridico) l'aver dichiarato il possesso dello stesso. Controparte invece non pare fare mistero della circostanza per cui per la prima volta a Gennaio, in seguito all'eco mediatico di alcune pronunce giurisprudenziali, riteneva opportuno informare l'Amministrazione del servizio civile svolto e contestualmente reclamare per esso un punteggio.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Pur ritenendo dirimente le argomentazioni già svolte, si osserva che la lamentata presunta illegittimità dell'O.M. nella parte in cui stabilisce che il servizio militare, così come il servizio civile, venga riconosciuto ai fini del punteggio solo se svolto in costanza di rapporto, appare frutto di una distorsione nell'interpretazione del composito quadro normativo di riferimento.

Controparte si duole della illegittimità dell'OM 112/2022 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare e il servizio civile siano valutabili soltanto qualora espletati in costanza di rapporto di lavoro, siccome in contrasto con l' art. 485, comma 7 del D.L.vo 297/1994 a mente del quale: *Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.*

Invero si contesta che tale disposizione contrasti con il comma 7 dell'art. 485 del D.l.vo 297/1994 . Tale norma , infatti, **attiene alla valutazione del servizio militare agli effetti della carriera del personale docente e presuppone, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la conferma in ruolo** ; in alcun modo può rilevare , quindi, con la valutazione dello stesso servizio ai fini del reclutamento con contratto a tempo determinato in base alle graduatorie dei supplenti . Tale irrilevanza oltre a desumersi dal tenore letterale delle norma -inserita nella sezione ***Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera-*** , nella quale viene disciplinata la valutazione dei servizi prestati ai fini giuridici ed economici, trova conferma, nel successivo art. 490, ultimo articolo della sezione IV , che al comma 4, così prevede: **I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.** Tale norma esclude, pertanto, inequivocabilmente l'applicabilità dell'art. 485, comma 7, al personale non confermato in ruolo e non docente .





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Nell'analisi della questione non può, inoltre, prescindersi da quanto disposto in ordine alla valutazione del servizio militare dal D.lgs. 15/3/2010 n. 66, segnatamente dagli artt. 2050 e 2052 così intitolati : il primo *Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici* , il secondo *Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale pubblico* . In particolare le due norme così prevedono :

1) **art. 2050** : 1. *I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*

2. *Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.*

3. *Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.*

2) **art. 2052, comma 1:** *Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico* . – all. 4 -

Le norme sopra indicate nel distinguere nettamente gli effetti da attribuirsi al servizio militare ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento e ai fini dell'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego ne delimitano in modo preciso gli ambiti di operatività escludendo qualsiasi possibilità di commistione. Se così non fosse una delle predette due norme non avrebbe, invero, ragione di esistere.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Non è pertanto condivisibile l'esegesi proposta dalla controparte e la giurisprudenza a tal fine dalla stessa richiamata che non considera in alcun modo il disposto dell'art. 2052 che contiene la stessa statuizione del comma 7 dell'art. 485 del D.l.vo 297/94, e interpreta tale norma in pieno contrasto sia con la collocazione sistematica della stessa norma e la sua rubrica - **Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera**- , sia con la specifica disciplina legislativa della valenza del servizio militare di cui agli artt. 2050 e 2052 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare.

In particolare riguardo al comma 7 dell'art. 485 del D.l.vo 297/94 la giurisprudenza ha chiarito che *“L'uso, nella disposizione, del termine “servizio prestato” presso le scuole e in qualità di docente porta a ritenere che la previsione debba riferirsi a periodi in cui il docente era chiamato a rendere la propria prestazione. Il comma 7 deve essere interpretato nel senso che il servizio militare deve essere riconosciuto ai fini giuridici ed economici in maniera integrale e non - come il servizio “non di ruolo” - “per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo” (v. art. 485 comma 1). Dal punto di vista sistematico, la disposizione è inserita nella Parte III Titolo I Capo III Sez. VI del T.U. la quale riguarda il personale della scuola già immesso in ruolo nei confronti del quale si procede alla ricostruzione della “carriera” con la valutazione del periodo precedentemente prestato, essendo invece la disciplina della “graduatorie permanenti” contenuta nel capo II dedicato al “reclutamento” che nulla stabiliscono ai fini della graduatoria in merito alla valutazione del periodo di servizio militare. - Tribunale Piacenza - Lavoro – Sentenza 14/09/2018 n° 165 – all. 5-*

Alle medesime conclusioni si giunge qualora si ritenga che le norme del D.lgs. 15/3/2010 n. 66 non siano applicabili al caso di specie stante la natura privatistica delle graduatorie di istituto, atteso che, comunque, nessuna norma di rango primario prevede la valutabilità del servizio prestato non in costanza di nomina ai fini del reclutamento attraverso le graduatorie di istituto.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Né sarebbe comprensibile la ragione per la quale per il personale della scuola non varrebbe la distinzione fra norme che disciplinano la fase del reclutamento da quelle che ne disciplinano la carriera dopo la sua costituzione e conferma, diversamente dal restante personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, in carenza per giunta di norme che prevedano tale eccezione .

Le disposizioni richiamate da parte ricorrente, diversamente da quanto dallo stesso affermato, non prevedono affatto che il servizio militare sia da valutare come servizio proprio del profilo professionale, bensì rilevarebbe ai fini della carriera, dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

Ne consegue che la determinazione assunta dall' Amministrazione convenuta con il O.M. 112/2022 quanto alla valutazione del servizio militare o quello allo stesso assimilato deve ritenersi del tutto legittima.

Invero, il servizio militare di leva costituiva esercizio di diritti-doveri connessi alla tutela di interessi pubblici e dagli stessi non possono scaturire situazioni suscettibili di produrre danni agli interessati in ordine al rapporto di lavoro (per questo è riconosciuto il servizio militare di leva in costanza di rapporto di lavoro e la conservazione del posto di lavoro).

Per converso, a tali situazioni non può essere riconnessa l'acquisizione di vantaggi di status ingiustificati ove le stesse non abbiano concretamente influito sulla costituzione o sulla prosecuzione del rapporto di lavoro: tale sarebbe se con il semplice possesso del titolo di studio si avesse diritto al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare senza, magari, essere inserito in posizione utile in nessuna graduatoria per supplenze.

Sul punto il Giudice amministrativo ha di recente avuto modo di precisare:





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

"L'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro".

A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro.

Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.

Correttamente infatti si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

"Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento."





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che "2.2- Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni.

2.3.- In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

La disposizione in commento - contenuta in articolo rubricato "Personale docente", collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I, "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo", Capo III, "Diritti e doveri", Sezione IV, "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" - si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La norma in commento 31/5/2021 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura e termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.

2.4.- Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione: "Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".

2.5.- Secondo diverse pronunce di questo Consiglio di Stato, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina "non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).

2.6. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione."

3. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

(ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie A.T.A. –(T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 09/07/2021, n. 8188 - all. 6- Per Giurisprudenza conforme si veda Giudice Ordinario Corte d'Appello di Milano Corte di Appello MILANO - Lavoro - Sentenza 11/02/2021 n° 166.

all- 7)

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) dichiarare il ricorso improcedibile,
- b) rigettare tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto;

con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti

Si producono i seguenti atti:

1. Domanda del ricorrente biennio 20/222;
2. Domanda del ricorrente biennio 22/24;
3. Diffida ricorrente ;
4. Tribunale di Bologna sent. n. 105/2023
5. Tribunale Piacenza - Lavoro – Sentenza 14/09/2018 n° 165;
6. T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 09/07/2021, n. 8188;
7. Corte d'appello di Milano Corte di Appello MILANO - Lavoro - Sentenza 11/02/2021 n° 166.

Bologna, 12 settembre 2023

Il Funzionario

Dott.ssa Ilenia Spatafora
Dott. Daniela Bazzoni

